In carta libera ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460

Repertorio n. 396 Raccolta n. 127

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventidue ottobre duemilaventi, alle ore 11,05.

22/10/2020

In Milano, via Mario Pagano n. 65

Davanti a me Maria Grazia Trivigno, notaio con sede in Rozzano, Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

BRUNO FERRANTE, nato a Lecce (LE) il 26 aprile 1947, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione,

della cui identità personale sono certa, il quale nella sua qualità di Presidente, dichiara che è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della

"**FONDAZIONE WANDA E FRANCESCO FORMIGA - ONLUS**"

con sede in Milano (MI), via Capecelatro n. 28, codice fiscale 97596440152, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano al n. 1256 pag. 5604 vol. 6° nonché all'Anagrafe delle Onlus (di seguito anche la "**Fondazione**"),

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

2) Sostituzione di un consigliere dimissionario.

3) Modifiche statutarie: modifica della denominazione in "FONDAZIONE WINS - ONLUS" con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto; trasferimento della sede in Milano, via Francesco Ferrucci n. 10, con conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto;

4) Modifiche statutarie con efficacia differita per adeguamento al c.d. Codice Terzo Settore (D. Lgs 117/2017).

5) Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, il signor Bruno Ferrante, il quale mi chiede di redigere il verbale di questa adunanza.

Il Presidente accerta e constata che sono presenti

A) tutti i membri del consiglio di amministrazione

- Bruno Ferrante, Presidente,
- Paolo Pietro Formiga, Segretario Generale e Tesoriere
- Paolo Riboni, collegato in audioconferenza, come consentito dall'art. 73, comma 4 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia", convertito nella L. 27/2020 come successivamente integrato e modificato);

B) è assente giustificato il revisore unico Giuseppe La Naia, il quale ha dichiarato di essere informato della presente adunanza;

dichiara pertanto l'adunanza validamente costituita in forma totalitaria, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art. 35 del Decreto "Cura Italia", alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, quale è la Fondazione Wanda e Francesco Formiga, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo emergenziale, è con-

sentito approvare il bilancio entro il 31 ottobre 2020.

Pertanto, a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, il progetto di bilancio viene discusso in data odierna.

Riassume le risultanze del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, dal quale emerge una perdita di esercizio pari ad Euro 1.195 (millecentonovantacinque) e pertanto perdite complessive per Euro 2.476 (duemilaquattrocentosettantasei), tenuto conto delle perdite degli esercizi precedenti per Euro 1.281 (milleduecentoottantuno) - valori arrotondati all'unità di Euro - e propone di riportare a nuovo tale disavanzo di gestione.

Si allega sotto "**A**" il suddetto bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico, unitamente alla relazione del revisore unico e alla relazione sull'attività svolta nell'anno 2019 redatta dal Segretario Generale e Tesoriere.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, prende la parola il consigliere Paolo Riboni, il quale dichiara di rassegnare le proprie dimissioni.

Egli propone di nominare, quale sua sostituta, in conformità all'art. 7 dello statuto vigente, la signora Elisabetta Gerli, la quale si è dichiarata disposta ad accettare la carica alla medesima conferita.

Passando quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente prende nuovamente la parola e ricorda le ragioni per cui si rende opportuno cambiare la denominazione della Fondazione, proponendo quella di "FONDAZIONE WINS - ONLUS" nonché trasferire la sede della Fondazione da quella attuale in Milano, via Capecelatro n. 28 in via Francesco Ferrucci n. 10, sempre in Milano.

Propone conseguentemente di modificare l'art. 2, primo comma, dello statuto vigente, precisando che nel testo verrà indicato unicamente il Comune.

Passando infine alla trattazione del quarto ed ultimo argomento all'ordine del giorno, il Presidente spiega all'assemblea che, a seguito della riforma del c.d. Terzo Settore - attuata con D. Lgs. 117/2017 (di seguito il "**Codice del Terzo Settore**") - si rende necessario adeguare lo statuto della Fondazione alla nuova normativa.

In particolare evidenzia che la Fondazione ha altresì la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in seguito abbreviata come "**ONLUS**") la cui disciplina, contenuta principalmente nel D. Lgs. 460/1997, è stata abrogata dal Codice del Terzo Settore a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore, ossia dal "*periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 co. 10 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro*".

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in proposito che la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore (ossia dal medesimo termine di cui all'art, 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore) e ha precisato che le ONLUS sono tenute ad apportare al proprio statuto gli adeguamenti necessari, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del suddetto termine (confermato anche dalla circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018).

Nel contempo, allo stesso termine deve essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie

rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore.

Pertanto, anche se in data odierna verrà adottato il nuovo statuto recante le modifiche obbligatorie (e naturalmente, se il consiglio lo desidera, facoltative) (il "**Nuovo Statuto**") il vigente statuto conserverà temporaneamente la propria efficacia, e più precisamente, la conserverà sino all'assunzione di efficacia del Nuovo Statuto che entrerà appunto in vigore con decorrenza dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente continua la trattazione e spiega che, posto che la qualifica di ONLUS verrà inevitabilmente meno con l'applicazione della riforma, occorre innanzitutto adottare una delle sette tipologie che l'ente può adottare per essere iscritto in una delle altrettante sezioni del Registro Unico.

Date le caratteristiche, la struttura attuale, le attività svolte e le finalità perseguite dalla Fondazione, si propone di adottare la qualifica di "Altri Enti del Terzo Settore" ai sensi degli art. 46, lettera g) del D. Lgs. 117/2017.

Illustra quindi nel dettaglio le modifiche statutarie sottoposte all'odierna adunanza, esponendo sia il contenuto dei nuovi articoli dello statuto che è obbligatorio adottare per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (e quindi tra le altre, la denominazione, che si propone di modificare in "FONDAZIONE WINS - ENTE DEL TERZO SETTORE", o in forma abbreviata "FONDAZIONE WINS - ETS", l'indicazione delle attività di interesse generale svolte, le finalità perseguite, la devoluzione del patrimonio e le prescrizioni in tema di organo di amministrazione) sia il contenuto delle modifiche che invece sono solo facoltative (tra cui le nuove regole in materia di revisione legale de conti).

In particolare il Presidente dà lettura delle attività svolte dalla Fondazione, tra quelle di interesse generale elencate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che sono:

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u) D. Lgs. 117/17);

ii) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) D. Lgs. 117/17);

iii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) D. Lgs. 117/17);

iv) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l) d.lgs. 117/17).

Il consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

delibera

1) di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, composto da stato patrimoniale e conto economico preallegato, unitamente alla relazione del revisore unico e alla relazione sull'attività svolta nell'anno

2019 redatta dal Segretario Generale e Tesoriere, sotto -A-, da cui risulta una perdita di esercizio pari ad Euro 1.195 (millecentonovantacinque) e pertanto perdite complessive per Euro 2.476 (duemilaquattrocentosettantasei), tenuto conto delle perdite degli esercizi precedenti per Euro 1.281 (milleduecentoottantuno);

2) di riportare a nuovo tale perdita pari ad Euro 1.195;

3) di prendere atto delle dimissioni del consigliere Paolo Riboni, ringraziandolo per il lavoro svolto, e di nominare quale sua sostituta per la durata del consiglio in carica e pertanto sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, un nuovo consigliere in persona della signora ELISABETTA GERLI, nata a Milano (MI) il 9 maggio 1948, residente in Milano, via Giuseppe Revere n. 6, codice fiscale GRL LBT48E49 F205K;

4) di modificare l'attuale denominazione della Fondazione, assumendo quella di "FONDAZIONE WINS - ONLUS"; di modificare conseguentemente l'art. 1, primo comma, dello statuto vigente, come segue:

"È costituita una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata "FONDAZIONE WINS - ONLUS"."

Resta fermo tutto il resto.

5) di trasferire la sede da quella attuale in Milano, via Capecelatro n. 28 in via Francesco Ferrucci n. 10, sempre in Milano; di modificare conseguentemente l'art. 2, primo comma, dello statuto vigente, aggiungendo anche un ulteriore secondo comma, come segue:

"La Fondazione ha sede in Milano.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. La modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente. "

Resta fermo tutto il resto.

Si allega sotto "**B**" il testo vigente dello statuto, che recepisce la modifica della denominazione e della sede come sopra deliberate;

6) di assumere - subordinatamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore - la qualifica di Ente del Terzo Settore e conseguentemente di modificare la propria denominazione, sostituendo all'attuale la seguente:

"FONDAZIONE WINS - ENTE DEL TERZO SETTORE"

o in breve "FONDAZIONE WINS - ETS",

precisando che l'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

7) di adottare, subordinatamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore, il testo aggiornato di statuto illustrato dal Presidente, che si allega sotto "**C**";

8) di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, lo statuto vigente, introducendo un nuovo art. 17, transitorio, del seguente tenore letterale:

"Art. 17

Il consiglio della Fondazione in data 22 ottobre 2020 ha approvato uno statuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 101, comma 2, D. Lgs

117/2017 la cui efficacia è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore.
A partire da tale data, il presente statuto cesserà conseguentemente di avere efficacia."
Resta fermo tutto il resto.
Il tutto come risulta dal testo conseguentemente modificato dello statuto vigente preallegato sotto "B";
8) di subordinare l'efficacia delle modifiche statutarie apportate allo statuto vigente, come risulta dal testo allegato sotto "B", all'approvazione della Prefettura di Milano, ai sensi dell'art. D.P.R. 361/2000, e di conferire a tal fine a ciascun consigliere disgiuntamente ogni e più ampio potere per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni sub 4), 5) e 8) e per gli opportuni adempimenti presso la Prefettura di Milano, al fine di consentire l'approvazione delle modifiche allo statuto vigente;
9) di conferire a ciascun consigliere disgiuntamente ogni e più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione e per gli opportuni adempimenti anche presso il RUNTS, ivi inclusa la facoltà di richiedere l'iscrizione presso il RUNTS medesimo;
10) di delegare ciascun consigliere disgiuntamente ad accettare ed introdurre nel presente verbale e nell'allegato statuto, tutte quelle modifiche che venissero imposte dalla competente Autorità di vigilanza, con facoltà di interporre occorrendo gli opportuni gravami.
Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità e con voto palese.
Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11,40.
La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su tre fogli per nove facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 12,05.
BRUNO FERRANTE
MARIA GRAZIA TRIVIGNO sigillo

Allegato «A»
alla Raccolta n. 127

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
ATTIVO CIRCOLANTE		**44.568,68**	**PATRIMONIO NETTO**		**75.800,59**
120	**Disponibilità liquide**	**44.568,68**	**170**	**Capitale**	**77.081,35**
1201015	Monte dei Paschi di Siena c/c 1129604	42.872,71	17050	Fondo di dotazione	77.081,35
1202010	Cassa contanti sede	1.695,97	**250**	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**-1.280,76**
			25015	Perdita dell'esercizio	-1.280,76
RATEI E RISCONTI ATTIVI		**30.085,00**	**DEBITI**		**48,00**
140	**Ratei e risconti attivi**	**30.085,00**	**390**	**Debiti verso fornitori**	**48,00**
1401050	Ratei attivi su borse di studio	30.000,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	32,00
1401510	Risconti attivi	85,00	*00001284*	*A2A ENERGIA SPA*	*32,00*
			3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	16,00
			00001284	*A2A ENERGIA SPA*	*16,00*
TOTALE ATTIVITA'		**74.653,68**	**TOTALE PASSIVITA'**		**75.848,59**
PERDITA D'ESERCIZIO		**1.194,91**			
TOTALE A PAREGGIO		**75.848,59**			

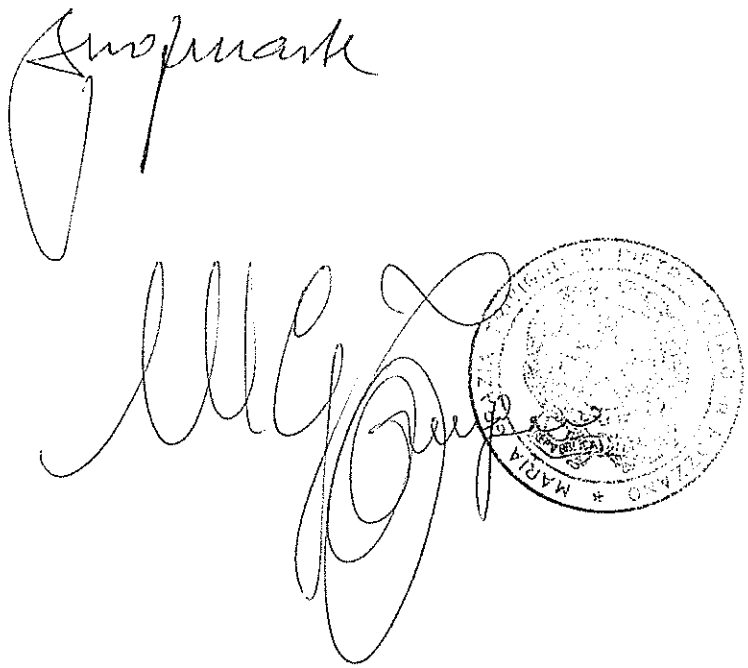

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		**1.194,91**		**0,00**
690	**Oneri Amministrativi**	**1.174,86**		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	273,41		
6902120	Spese per informazioni commerciali	65,00		
690241006	Spese telefoni/fax	587,60		
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	116,40		
690241021	Somministrazione gas	132,45		
760	**Oneri diversi di gestione**	**7,50**		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	7,50		
Z01	**Sopravvienze passive**	**12,55**		
Z0101	Sopravvenienze - Costi per servizi	12,55		
00031501	*2018*	*12,55*		
TOTALE COSTI		**1.194,91**	**TOTALE RICAVI**	**0,00**
			PERDITA D'ESERCIZIO	**1.194,91**
			TOTALE A PAREGGIO	**1.194,91**

Fondazione Wanda e Francesco Formiga
Onlus
Via Caccialepori n. 22
20148 MILANO

Relazione sull'attività svolta nelle annualità 2019

Premessa

La Fondazione Wanda e Francesco Formiga è una Onlus, con sede in Milano. La Fondazione è stata istituita in data 23 giugno 2011 con lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale, a mezzo dello sviluppo dell'istruzione e della formazione di giovani. In particolare, la Fondazione si propone di sviluppare l'istruzione a livello pre-universitario e para-universitario, nonché la formazione di giovani, mediante il sostegno economico a studenti bisognosi ma meritevoli, da attuarsi mediante l'istituzione di borse di studio, premi, sussidi e con l'assistenza, anche sociale, agli stessi. Tali attività vengono svolte in favore di persone in situazioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché, nei limiti di legge e delle norme regolamentari, a favore di componenti delle collettività estere.

Attualmente presiede la Fondazione il Dott. Bruno Ferrante, mentre compongono il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Consiglieri, i Dott. Paolo Pietro Formiga e Paolo Riboni; infine, ricopre il ruolo di Segretario Generale e Tesoriere il Dott. Paolo Pietro Formiga.

Attività svolte nell'anno 2019

Nel corso del 2019 la Fondazione non ha compiuto attività, essendosi limitata a porre in essere mansioni preparatorie in vista dell'imminente organizzazione di nuove attività ed iniziative.

Milano, 20 ottobre 2020

Dott. Paolo Pietro Formiga

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO/RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2019

"FONDAZIONE WANDA E FRANCESCO FORMIGA ONLUS"

Signori,

Il progetto di bilancio dell'esercizio 01 gennaio – 31 dicembre 2019 viene presentato in conformità alle norme dettate dal codice civile e da altre norme, tra cui quelle previste dal DLgs. 460/97, circa la previsione dell'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico - finanziario ovvero un bilancio.

Il progetto di bilancio è così composto:

- stato patrimoniale;
- conto economico;

Tali prospetti rispettano il dettato suggerito dalle "raccomandazioni" per la redazione dei bilanci degli enti non profit elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e gli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico presentano, ai fini comparativi, gli importi dell'esercizio precedente.

Il Revisore prende atto della relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio redatta dal Consiglio Direttivo.

Lo stato patrimoniale al.31/12/2019 risulta in sintesi dalla seguente esposizione:

Totale attivo	€ 74.654
Totale passivo	€ 75.849
Di cui patrimonio netto (escluso disavanzo di gestione)	€ 75.801
Di cui disavanzo dell'esercizio	€ 1.195

Il disavanzo di esercizio di € 1.195 trova conferma nel conto economico riassunto come segue:

Proventi attività istituzionali	€ 0
Oneri attività istituzionali	€ 0
Differenza	€ 0
Contributi ricevuti	€ 0
Oneri promozionali e di raccolta fondi	€ 0

Differenza	€ 0
Proventi da attività commerciali marginali	€ 0
Oneri da attività commerciali marginali	€ 0
Differenza	€ 0
Proventi finanziari e patrimoniali	€ 0
Oneri finanziari e patrimoniali	€ 0
Differenza	€ 0
Proventi straordinari e plusvalenze patrimoniali	€ 0
Oneri straordinari e minusvalenze patrimoniali	€ 0
Oneri amministrativi e generali	€ 1.195
Risultato gestionale	- € 1.195
Imposte dell'esercizio	€ 0
disavanzo dell'esercizio	- € 1.195

L'esame è stato svolto in conformità alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Il Revisore prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività e pertanto con l'osservanza della normativa prevista dal codice civile.

Nel corso dell'esercizio il Revisore ha provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità e alla vigilanza sull'osservanza della legge e delle norme statutarie, partecipando alle riunioni del Consiglio direttivo ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del c.c. Sulla base di tali controlli il Revisore non ha avuto modo di rilevare violazioni degli adempimenti normativi e statutari.

Con riguardo ai compiti del Revisore, nell'ambito dell'attività di controllo contabile è stata verificata:

- la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e la corretta rilevazione delle scritture contabili effettuando nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale le relative revisioni;
- l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile;
- l'adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo;

- la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

Pertanto, a giudizio del sottoscritto Revisore, il menzionato bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico della Fondazione per l'esercizio chiuso il 31/12/2019 che riporta un disavanzo di € 1.195.

Il Revisore esprime pertanto parere favorevole e invita a voler approvare il bilancio al 31 dicembre 2019 nelle risultanze presentate dal Vostro Consiglio Direttivo.

Milano, 19 ottobre 2020

IL REVISORE

Dott. Giuseppe La Naia

DocuSigned by:

2EAE3372FED2448...

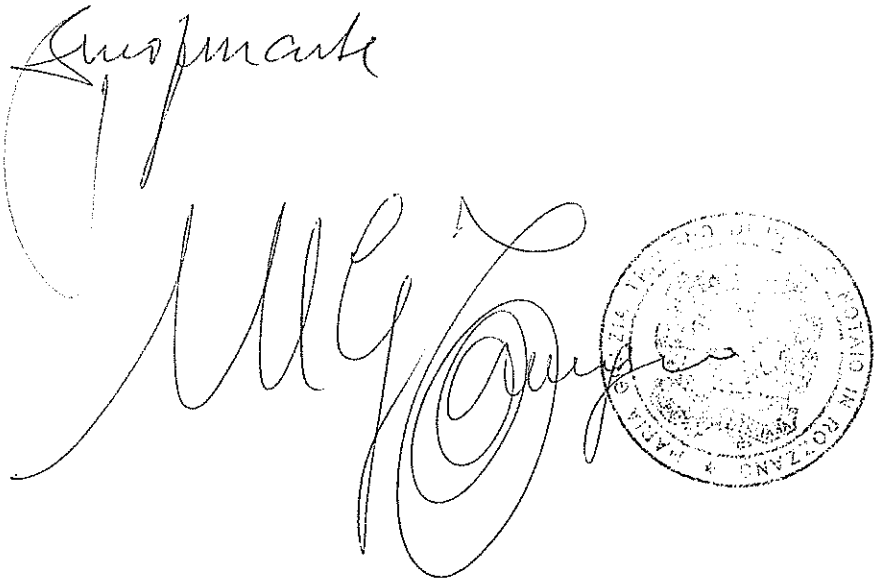

Allegato "B" alla Raccolta n. 127

STATUTO

Art.1

È costituita una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata "FONDAZIONE WINS – ONLUS".

Tale denominazione, comprensiva della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS", dovrà essere usata in qualsiasi segno distintivo o comunicazione diretta al pubblico.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Milano.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. La modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente. La Fondazione potrà istituire uffici e delegazioni in tutto il territorio nazionale e nei Paesi della Comunità, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà socio-culturale.

In particolare, la Fondazione si propone di sviluppare l'istruzione a livello pre-universitario e para-universitario, nonché la formazione di giovani, mediante il sostegno economico a studenti bisognosi, e comunque meritevoli, da attuarsi con l'istituzione di borse di studio, premi, sussidi, e con l'assistenza anche sociale agli stessi.

Tali attività dovranno essere svolte nei confronti di persone in situazioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a favore di componenti delle collettività estere, nei limiti di legge e delle norme regolamentari.

La Fondazione non potrà svolgere altre attività, se non quelle direttamente connesse, nei limiti precisi dalle leggi vigenti, anche nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente.

Saranno da considerarsi attività direttamente connesse, tra l'altro, le operazioni ritenute dal Consiglio di Amministrazione opportune od utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione, ed in particolare:

- l'attuazione di iniziative, in qualunque modo idonee a favorire un organico contatto con la Fondazione, gli operatori, gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- la stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività della Fondazione;
- la gestione, anche in via indiretta, degli spazi funzionali alla finalità della Fondazione, anche posseduti in forza di contratto di locazione;
- l'acquisto a titolo oneroso, in proprietà o in diritto di superficie, degli immobili potenzialmente idonei allo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Art. 5

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti pubblici e privati, da società o da persone fisiche che siano espressamente destinate a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dal fondo di gestione iniziale;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri tempi pubblici od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, o da enti pubblici e privati, da società e da persone fisiche;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorio, strumentali e connesse.

Art. 6

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;

- il Revisore.

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri.

All'atto della costituzione il fondatore ha nominato quattro membri per un periodo di quattro esercizi; ciascuno di essi, per perpetuare l'intendimento del fondatore; avrà il diritto di nominare il suo sostituto, che subentrerà nella carica entro un mese dalle dimissioni, decesso o permanente impedimento del sostituto.

In caso di sostituzione del Presidente, i membri del Consiglio, compreso il sostituto, designano a maggioranza il nuovo Presidente, nel caso fissando la durata della carica.

Il numero dei consiglieri potrà essere aumentato mediante cooptazione da parte del Consiglio, da assumersi con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.

Allo scadere dalla carica stabilita nell'atto costitutivo, il fondatore dovrà procedere al rinnovo del Consiglio, determinando il numero dei componenti e la durata.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri e i loro sostituti non potessero subentrare, si intenderà decaduto l'intero Consiglio; in tal caso provvederà il Fondatore o, in sua vece, l'organo di vigilanza.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio e nell'espletamento dei compiti assegnati.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, al Consiglio spetta:

a) eleggere il Presidente, nei casi in cui vi provveda il Fondatore;
b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali Commissioni e/o Comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
d) redigere ed approvare il bilancio della fondazione;
e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
g) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
h) approvare eventuali regolamenti interni;
i) nominare il Segretario generale, il Revisore e il Tesoriere;
j) deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 32 c.c.;

k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 9

Il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri o dal revisore.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta inviata a mezzo posta o telefax od e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da cui designato dai presenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, il voto del Presidente della riunione viene duplicato.

Alle riunioni del Consiglio partecipa di diritto il Revisore e possono intervenire, a titolo consultivo, soggetti esterni chiamati ad esprimere il loro parere su specifici argomenti.

Art. 10

All'atto della costituzione il fondatore ha nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata del Consiglio nominato nella stessa sede.

Alla scadenza, il fondatore provvederà alla nomina del nuovo Presidente, fissando la durata della carica.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione: sviluppa l'utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altro ente, inerente l'attività della Fondazione; cura l'esecuzione delle delibere e degli indirizzi del Consiglio; cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche che ritenga necessarie; provvede alle comunicazioni ed alle istanze agli organi di vigilanza; ha facoltà di rilasciare procure alle liti.

Nei casi di urgenza può assumere qualsiasi provvedimento di amministrazione, sottoponendolo più al più presto alla ratifica del Consiglio.

Art. 11

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per una durata di 4 esercizi anche tra persone non facenti parte della Fondazione, e può essere riconfermati. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio.

Il Segretario Generale cura inoltre la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i relativi verbali.

Art. 12

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni di controllo sui bilanci consuntivi e preventivi.

Il Revisore dura in carica 3 esercizi (fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio) e può essere riconfermato.

La carica di Revisore è gratuita, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio e nell'espletamento dei compiti assegnati.

Art. 13

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio consuntivo.

Art. 14

Gli utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, per tutta la durata della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 15

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, deliberando la devoluzione del residuo patrimonio alla Fondazione ed altri enti ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di legge in tema di fondazioni e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 17

Il consiglio della Fondazione in data 22 ottobre 2020 ha approvato uno statuto conforme alle disposizioni di cui all'art. 101, comma 2, D. Lgs 117/2017 la cui efficacia è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

A partire da tale data, il presente statuto cesserà conseguentemente di avere efficacia.

BRUNO FERRANTE

MARIA GRAZIA TRIVIGNO sigillo

Allegato "C" alla Raccolta n. 127

STATUTO

Art.1

DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE WINS – ENTE DEL TERZO SETTORE" o in breve "FONDAZIONE WINS - ETS" (di seguito, la "Fondazione").

L'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tale denominazione dovrà essere usata in qualsiasi segno distintivo, atto, nella corrispondenza e nelle comunicazioni diretta al pubblico.

Art. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Milano

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. La modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

La Fondazione potrà istituire uffici e delegazioni in tutto il territorio nazionale e nei Paesi della Comunità, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

SCOPO

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

La Fondazione persegue le proprie finalità, in particolare si propone di sviluppare l'istruzione a livello pre-universitario e para-universitario, nonché la formazione di giovani, mediante il sostegno economico a studenti bisognosi, e comunque meritevoli, da attuarsi con l'istituzione di borse di studio, premi, sussidi, e con l'assistenza anche sociale agli stessi.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u) d.lgs. 117/17);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) d.lgs. 117/17):
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i) d.lgs. 117/17);
- Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l) d.lgs. 117/17).

Tali attività dovranno essere svolte nei confronti di persone in situazioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a favore di componenti delle collettività estere, nei limiti di legge e delle norme regolamentari.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/17, può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Saranno da considerarsi attività secondarie e strumentali, tra l'altro, le operazioni ritenute dal Consiglio di Amministrazione opportune od utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione, ed in particolare:

- l'attuazione di iniziative, in qualunque modo idonee a favorire un organico contatto con la Fondazione, gli operatori, gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- la stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività della Fondazione;
- la gestione, anche in via indiretta, degli spazi funzionali alla finalità della Fondazione, anche posseduti in forza di contratto di locazione;
- l'acquisto a titolo oneroso, in proprietà o in diritto di superficie, degli immobili potenzialmente idonei allo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Art. 5
PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai

fondatori, almeno pari al patrimonio minimo indicato dall'art. 22 comma 4 del d. lgs. 117/17 in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti pubblici e privati, da società o da persone fisiche che siano espressamente destinate a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dal fondo di gestione iniziale;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri tempi pubblici od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, o da enti pubblici e privati, da società e da persone fisiche;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorio, strumentali e connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 6
ORGANI

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Revisore;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri.

All'atto della costituzione il fondatore ha nominato 4 (quattro) membri per un periodo di 4 (quattro) esercizi; ciascuno di essi, per perpetuare l'intendimento del fondatore, avrà il diritto di nominare il suo sostituto, che subentrerà nella carica entro un mese dalle dimissioni, decesso o permanente impedimento del sostituto.

In caso di sostituzione del Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il sostituto, designano a maggioranza il nuovo Presidente, nel caso fissando la durata della carica.

Il numero dei Consiglieri potrà essere aumentato mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da assumersi con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.

Allo scadere dalla carica stabilita nell'atto costitutivo, il fondatore dovrà procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, determinando il numero dei componenti e la durata.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri e i loro sostituti non potessero subentrare, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di

Amministrazione; in tal caso provvederà il fondatore o, in sua vece, l'organo di controllo.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio e nell'espletamento dei compiti assegnati.

Art. 8

COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, è compito del Consiglio di Amministrazione:

a) eleggere il Presidente, nei casi in cui vi provveda il fondatore;
b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali Commissioni e/o Comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
c) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
d) redigere ed approvare il bilancio di esercizio, ed eventualmente il bilancio sociale, della Fondazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
g) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
h) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
i) approvare eventuali regolamenti interni;
j) nominare il Segretario Generale, l'Organo di Controllo, il Revisore e il Tesoriere;
k) deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 32 c.c.;
l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 9

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri o dal revisore.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta inviata a mezzo posta o telefax od e-mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da cui designato dai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, il voto del Presidente della riunione viene duplicato.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto l'Organo di Controllo e il Revisore, ove nominato, e possono intervenire, a titolo consultivo, soggetti esterni chiamati ad esprimere il loro parere su specifici argomenti.

Art. 10

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'atto della costituzione il fondatore ha nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata del Consiglio nominato nella stessa sede.

Alla scadenza, il fondatore provvederà alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, fissando la durata della carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione: sviluppa l'utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altro ente, inerente l'attività della Fondazione; cura l'esecuzione delle delibere e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione; cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche che ritenga necessarie; provvede alle comunicazioni ed alle istanze agli organi di controllo; ha facoltà di rilasciare procure alle liti.

Nei casi di urgenza può assumere qualsiasi provvedimento di amministrazione, sottoponendolo più al più presto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per una durata di 4 (quattro) esercizi anche tra persone non facenti parte della Fondazione, e può essere riconfermati. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio.

Il Segretario Generale cura inoltre la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i relativi verbali.

Art. 12

ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre componenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

D) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

LIBRI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del d.lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) – ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno 3 (tre) giorni.

Art. 14

BILANCIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 Euro il bilancio potrà essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e alla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi sopra specificati.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/17 a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 15

BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (un) milione di Euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 (centomila) Euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 16

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile.

La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art. 17

ESTINZIONE

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione, cessazione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, deliberando, previo parere positivo dell'Ufficio competente di cui all'art. 45 d.lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, la devoluzione del residuo patrimonio ad uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18

NORME DI RINVIO

Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di legge in tema di fondazioni e di enti del terzo settore.

BRUNO FERRANTE

MARIA GRAZIA TRIVIGNO sigillo